

COMUNE DI OVINDOLI

Provincia di L'Aquila

Via Dante Alighieri - 67046 Ovindoli(AQ)

Tel. 0863706100 - fax 0863710183

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 del Reg. Data 26-06-15

**Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2015.**

L'anno duemilaquindici, il giorno ventisei del mese di giugno alle ore 08:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

=====

MARCO IACUTONE	P	ULISSE ROSSI	P
BIANCHINI CARLO	P	IGINO CHIUCHIARELLI	A
Angelosante Angelo Simone	A	FILAURI DOMENICO	A
BERARDINO POLLA	P	MELONE EMILIO GAETANO	A
GIUSEPPE BONANNI	P		

=====

Assegnati n.10 In carica n.10 Presenti n. 5 Assenti n. 4

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Signor PINO ANGELOSANTE in qualità di SINDACO
 - Partecipa il Segretario comunale Signor DOTT. FALCONE CESIDIO.
 - La seduta é Pubblica
 - Nominati scrutatori i Signori:

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della seguente deliberazione:

- [] - il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 - [] - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- hanno espresso parere favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 8 del 30/04/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC, applicata per l'anno 2014;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n.21 del 26/06/2015 con la quale è stato approvato il "Nuovo" Regolamento IUC, da applicare a far data dal 01-01-2015 ;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 9 del 30/04/2014 con la quale sono state determinate le Aliquote e Detrazioni IMU 2014;

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

VISTA la Legge di stabilità 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 23.12.2014 n. 190 , G.U. 29.12.2014, in particolare :

- **art. 1 comma 679.** All'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Per il 2014» sono inserite le seguenti: «e per il 2015»;
- b) nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli stessi anni 2014 e 2015».

VISTO in particolare, il comma 677 dell'Art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), come modificato dalla Legge n. 190 del 23.12.2014;

comma 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. **Per il 2014 e per il 2015 (inserito con legge stabilità 2015)**, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille.

Per gli stessi anni 2014 e 2015 (sostituito con legge stabilità 2015), nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

VISTO il Decreto Legge 24-01-2015 n. 4 (GU n. 19 del 24-1-2015)

Art. 1 "Esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani"

1. A decorrere dall'anno 2015, **l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU)** prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:

a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei **comuni classificati TOTALMENTE MONTANI** di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

2. L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b), nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le **deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali** devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, **e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;**

VISTO il Decreto Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015 ad oggetto "Differimento al 30 Luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali ;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2014, delle successive modifiche normative, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015 ;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000

Con votazione FAVOREVOLE UNANIME resa nelle forme di legge dai presenti per alzata di mano;

DELIBERA

Che l'imposta municipale propria non si applica:

- 1) all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e alle pertinenze della stessa come definita nel presente articolo, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota prevista per l'abitazione principale e la detrazione di cui al comma 10 dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214
- 2) all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata
- 3) all'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato (D.L. 47/2014)
- 4) all'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata a una sola unità immobiliare.

2) di Determinare le seguenti ALIQUOTE per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" ANNO 2015 :

- a) **ALIQUOTA 4,00 per mille**
(per **abitazione principale** nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9**, e relative pertinenze)
- b) **ALIQUOTA 7,60 per mille**
per **tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi**, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014)
- c) **ALIQUOTA 8,00 per mille**
(per tutti gli altri immobili ed aree edificabili)

3) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;

4) di determinare le seguenti DETRAZIONI per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2015:

- a) **per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale** del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

b) per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare; € 200,00 rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ad abitazione principale fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta.

5) di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015 ;**

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del **tributo si rimanda al "Nuovo" Regolamento IUC approvato con Deliberazione Consiliare n.21 del 26/06/2015, da applicare a far data dal 01/01/2015;**

7) di **inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale,** per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;

8) di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le **deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale,** per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. **Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.**

9) di **incaricare il Responsabile del Tributo all'assolvimento di tutti gli adempimenti di competenza**

di dichiarare , con separata favorevole unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to PINO ANGELOSANTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. FALCONE CESIDIO

=====
li,

Della suesata deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n.69)

IL SEGRETARIO
DOTT. FALCONE CESIDIO

=====
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, li _____
Visto: f.to IL SINDACO f.to IL SEGRETARIO
PINO ANGELOSANTE DOTT. FALCONE CESIDIO

=====
Il sottoscritto Segretario visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:
- è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 26-06-2015 al 11-07-2015
- è diventata esecutiva il giorno 26-06-2015 - provv. n.
[] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4)
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3)

li, 26-06-15

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FALCONE CESIDIO